



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 25/02/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento, stipulato in data 14/2/2011 ed estinto anticipatamente, l'odierno ricorrente, esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si rivolge con il patrocinio di un legale all'Arbitro Bancario Finanziario al quale di accertare il proprio diritto alla restituzione da parte della resistente dei costi non maturati in esito all'intervenuta estinzione anticipata, per un importo complessivo di € 2.171,07 oltre interessi legali.

A supporto delle proprie pretese, richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso C-383/18, secondo la quale il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, ritenendo quindi superata la distinzione tra costi *up front* e *recurring* su cui si intratteneva la pregressa giurisprudenza ABF.

L'intermediario si è ritualmente costituito, eccependo:

la natura *up front* delle commissioni di attivazione;

la natura *up front* delle spese di istruttoria l'intermediario essendo le stesse volte a remunerare una mera e forma attività di pre-analisi ai fini della valutazione del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;

la natura *recurring* delle commissioni di gestione, precisando di aver già restituito l'importo di € 294,48; calcolato secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, rendendosi disponibile a corrispondere l'ulteriore somma € 626,55 (non accettata dal cliente) comprensiva del premio assicurativo e calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Quanto alle spese di assicurazione, la banca ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso alla Compagnia Assicurativa, la quale ha già corrisposto al cliente l'importo di € 45,33;



quanto alla commissione di intermediazione ed alle spese di istruttoria ne eccepisce la natura *up front*, pertanto, nulla ritiene dovuto al ricorrente;

Conclude chiedendo in via principale:

il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato al cliente (€ 294,48);

di limitare il rimborso del premio non goduto ad € 45,33, ovvero quanto calcolato dalla Compagnia; in via subordinata chiede:

di circoscrivere l'importo da rimborsare a quello già offerto a seguito del reclamo, ovvero ad € 626,55;

in via ulteriormente subordinata la convenuta chiede in ogni caso di decurtare dagli importi da restituire € 294,48 per commissioni ed € 45,33 per premio.

## DIRITTO

La questione concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento per il quale il ricorrente chiede il ristoro pro quota delle commissioni e del premio assicurativo non goduto in virtù dell'estinzione anticipata del rapporto.

La sussistenza del diritto in invocato in questa sede trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di evidenziare che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati, alla luce degli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali:

commissione di intermediazione (da considerarsi costi *up-front*, alla luce degli orientamenti pressoché unanimi dei Collegi e delle attività che andrebbe a remunerare, siccome destinata alla remunerazione di un mediatore sulla base di un atto di conferimento che specifica i limiti dell'incarico) euro 592,04

spese di istruttoria euro 61,18

importi calcolati "in proporzione alla quota degli interessi" tenuto conto che la commissione di intermediazione è pari ad euro 2.902,80 e che le spese di istruttoria sono pari ad euro 300,00; che il TAN contrattuale è pari al 4,00%, con percentuale di calcolo pari al 20,40%.

Quanto alle altre voci oggetto di rivendicazione evidenzia il Collegio che nelle attuali formulazioni contrattuali le commissioni di attivazione (lett.b) sono da ritenersi *recurring*; le commissioni di gestione (lett.c) sono da ritenersi *recurring*.

Per cui il Collegio conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le predette voci, tenuto conto che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 68ma rata di rimborso, come risulta dal conteggio estintivo del 24/11/2016:

commissione di attivazione  $883,89 : 120 \times 52 =$  euro 383,02

commissione di gestione  $1.426,39 : 120 \times 52 = 618,10 -$  abbuono 294,48 = euro 323,62

L'intermediario ha dedotto che la Compagnia Assicuratrice ha corrisposto al ricorrente la somma di € 45,33, di cui allega evidenza, tuttavia non specifica i criteri di calcolo adottati, per cui a parere del Collegio la resistente deve restituire il premio in base al criterio del *pro rata* lineare e quindi:

$176,65 : 120 \times 52 = 76,55 -$  abbuono 45,33 = euro 31,22

Il totale dovuto alla parte ricorrente risulta pari ad euro 1.391,08, oltre accessori.,

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.391,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO